

Potere di opinamento del COA e decreto ingiuntivo per pagamento prestazioni professionali dopo il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1

L'art. 9, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27 così recita: *"Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico".*

Il successivo comma 5 dispone: *"Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1."*

Secondo un'interpretazione il citato comma 5 avrebbe implicitamente comportato anche l'abrogazione delle seguenti norme:

art. 2233, comma 1, c.c. (*"Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene"*) nella parte in cui la disposizione prevede l'acquisizione giudiziale del parere del Consiglio dell'Ordine;

art. 636 c.p.c. (*"Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali"*).

Tale interpretazione sarebbe confortata dall'articolo 9, comma 2, della legge citata laddove stabilisce che la liquidazione del compenso del professionista da parte di un organo giurisdizionale deve essere effettuata con riferimento ai parametri stabiliti con il decreto del Ministro vigilante, con ciò intendendo rimettere solo al giudice ogni decisione in merito.

Questa tesi è stata fatta propria dal Tribunale di Varese 11.10.2012 e dal Tribunale di Verona 25.09.2013. Queste due pronunce sono isolate e non risulta che vi siano state altre sentenze di merito concordi

Il CNF ha pronunciato sul tema il seguente parere:

Parere 23 ottobre 2013

La Presidenza dell'Unione Triveneta ha trasmesso nota circolare inviata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona ai propri iscritti, nella quale invita questi ultimi a sospendere le richieste di opinamento parcella al Consiglio dell'Ordine, richiamando due pronunce del locale Tribunale secondo le quali l'entrata in vigore dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012 avrebbe determinato il venir meno, in capo agli Ordini forensi, del potere di opinamento parcella. Secondo tale orientamento, peraltro contrario a precedente circolare dello stesso Presidente del Tribunale, si sarebbe determinata, in particolare, l'abrogazione tacita degli artt. 636 c.p.c. e 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c.

Tale interpretazione non può essere condivisa: come già sostenuto nel Dossier n. 6/2012 dell'Ufficio studi di questo Consiglio, deve escludersi che l'abrogazione delle

tariffe disposta dall'art. 9 del DL n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) avesse determinato il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella. La clausola abrogativa contenuta nella predetta normativa (art. 9, comma 5, cit.) testualmente dispone che "sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1", e quindi non può che colpire solo le disposizioni che richiamano espressamente l'istituto tariffario. Ebbene, la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l'art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio alle tariffe. A ben vedere, la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell'Ordine forense. Vale peraltro rilevare, sia pure incidentalmente, che il Consiglio dell'Ordine, in sede di opinamento, potrà continuare a fare applicazione delle abrogate tariffe qualora la prestazione professionale in relazione alla quale è reso il parere di congruità si sia esaurita sotto il vigore delle tariffe medesime. Come riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione (cfr. ex multis, sent. 17406/12; 17405/12; 16581/12), infatti, il compenso dell'avvocato va inteso quale corrispettivo unitario a fronte della prestazione professionale complessivamente prestata: ne consegue che, in caso di successione nel tempo di diversi regimi tariffari, debba farsi riferimento alla "tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita".

Con riferimento specifico alla presunta abrogazione tacita degli artt. 633, comma 1, n. 2) e 3) e dell'art. 636 c.p.c., si aggiunge quanto segue.

Per ciò che riguarda, in particolare, l'art. 636, si ritiene che l'art. 9 del D. L. n. 1/12 abbia potuto al più determinare l'abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe, senza intaccare il primo periodo, che si riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione professionale.

L'art. 633, comma 1, n. 3) – che contiene un riferimento alle tariffe – non attiene tuttavia al compenso dell'avvocato, ma solo a quei professionisti assoggettati a tariffa "legalmente approvata" (cd. tariffe normative). La sua sorte a seguito del D. L. n. 1/12, pertanto, è del tutto irrilevante in relazione alla sopravvivenza del potere di opinamento delle parcelle in capo ai Consigli dell'Ordine degli avvocati.

Quanto all'art. 633, comma 1, n. 2) – relativo agli "onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati [...] in occasione di un processo", è giocoforza osservare che, non contenendo alcun riferimento alle tariffe, la disposizione non può ritenersi minimamente intaccata dal richiamato art. 9, comma 5, D. L. n. 1/12.

Rispetto al tempo della decisione di Varese (ma non di quella di Verona), l'unico elemento di novità, giuridicamente rilevante, è l'entrata in vigore della nuova legge professionale (L. 11.12.2012 n. 247 pubblicata nella G.U. il 18.01.2013 n. 15) e quindi successiva alla L. 24 marzo 2012, n.27.

La nuova legge professionale stabilisce all'art. 13 comma 9 secondo capoverso: "*In mancanza di accordo il consiglio su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata*".

Il riconoscimento di tale facoltà al COA unitamente alle considerazioni espresse nel parere dal CNF confermano che il potere di opinamento ancora sussiste e che vi sia il diritto di ottenere un decreto ingiuntivo in forza della parcella vidimata.

Devesi inoltre sottolineare che tutti i Tribunali del circondario della Corte di Appello di Trieste continuano ad emettere decreti ingiuntivi per crediti fondati sulle note pro forma asseverate dai Consigli dell'ordine degli avvocati (ma invero un tanto accade in tutti i Tribunali italiani per quando consta) e che i giudici delegati al

fallimento ancora richiedono ai legali il deposito della parcella asseverata per poter deliberare sull'ammissione del loro credito professionale al passivo fallimentare. L'emissione generalizzata di tali provvedimenti, successivamente al decreto D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conferma che la magistratura ritiene insussistente la tesi dell'avvenuta abrogazione degli articoli 636 c.p.c. e 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c. A conferma della sussistenza in capo ai consigli dell'ordine del potere di opinamento e della necessità della parcella vidimata per la concessione del decreto ingiuntivo si cita il recente decreto del Tribunale di Milano di data 13.01.2016 che ha così statuito:

"...originariamente alcuni uffici giudiziari, tra cui il Tribunale di Varese, hanno sostenuto che l'art. 9 comma 5 della l. 27/2012 avesse comportato l'abrogazione dell'art. 634 c.p.c. nella parte in cui prevede, per il credito del professionista, che la domanda "deve essere corredata dal parere della competente associazione professionale".
il CNF con parere del 23 ottobre 2013 ha, al contrario, affermato che la clausola abrogativa contenuta nella normativa (art. 9, comma 5, d.l. 1/2012) ha colpito solo le disposizioni che richiamano espressamente l'istituto tariffario; la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l'art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio alle tariffe. la portata abrogativa del menzionato art. 9, secondo il CNF, riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell'Ordine forense; del resto la stessa nuova legge professionale, (L. 31 dicembre 2012 n. 247), agli artt. 13 comma 9 e 29, lett. l) ha mantenuto espressamente il potere del Consiglio dell'Ordine di dare pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti: l'art.13 comma 9 prevede infatti che "In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di un accordo il Consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata". Pertanto, per il Tribunale di Milano, nel richiedere un decreto ingiuntivo, il difensore deve allegare o l'accordo sul compenso concluso con il cliente, eventualmente assistito dal preventivo redatto o, in assenza, la parcella vistata dal proprio COA di appartenenza".

Il Consigliere Relatore
Avv. Fabrizio Picotti